

pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e di valutarne i progressi e i risultati.

3. Al termine di ciascun percorso la Regione rilascia specifico attestato.

Articolo 7

Osservatorio regionale dell'apprendistato

La Regione Calabria istituirà presso il Dipartimento Lavoro un Tavolo di analisi e confronto con funzioni di "Osservatorio regionale dell'apprendistato", presieduto dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, cui partecipano le parti sociali, le Università calabresi e l'Ufficio Scolastico Regionale.

L'Osservatorio svolgerà funzioni di informazione, monitoraggio e promozione dell'apprendistato

Allegato n. 3

PROGETTO Pianificazione Operativa Territoriale

**Schema di Accordo per la regolamentazione
dell'Apprendistato di Alta Formazione e di Ricerca per la
Regione Calabria**

(Agg. 18 Aprile 2012)

ACCORDO

per la regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

(ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167)

TRA

Regione Calabria

E

Parti sociali;

E

le Università calabresi

di seguito denominate "Parti".

Visto

✓ Legge n. 183/2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi dell'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro";

✓ D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico dell'apprendistato";

✓ Regolamentazioni contenute nei contratti collettivi di riferimento;

✓ Intese raggiunte tra Governo, Regioni, Province autonome e parti sociali nell'accordo del 27 ottobre 2010 per il rilancio dell'apprendistato;

✓ lo schema di accordo in via di approvazione tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

considerato che

- l'art. 5 comma 2 del D. Lgs 167/2011 rimette la regolamentazione e la durata dei profili che attengono alla formazione per percorsi in apprendistato di alta formazione alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca

comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico;

tenuto conto

- che la Regione Calabria potrà definire misure per l'incentivazione del contratto di apprendistato ivi compresi quelli in somministrazione, di cui i datori di lavoro potranno usufruire solo se confermeranno in servizio almeno il 50% dei lavoratori con contratti di apprendistato precedentemente attivati;

ritenuto che

- il contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca può contribuire alla riduzione del disallineamento tra le scelte universitarie dei giovani e il fabbisogno delle imprese, favorendo il confronto tra Università ed Imprese, riducendo i tempi di ingresso nel Mercato del Lavoro;

Le Parti concordano che

- 1) obiettivo del presente accordo è la realizzazione di percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 167/2011, per il conseguimento di titoli di Laurea triennale e Magistrale, Master di I e II livello e Dottorato di Ricerca. Potranno seguire specifici procedimenti sulle diverse tipologie di alta formazione e di ricerca.

I percorsi sono rivolti a giovani fino a 29 anni e nello specifico:

- Laurea Triennale: studenti universitari che abbiano già conseguito di norma tra gli 80 e i 140 CFU di un percorso di Laurea triennale;
- Laurea Magistrale: studenti universitari che sono iscritti ad un percorso di Laurea Magistrale o Specialistica, che devono di norma conseguire tra i 40 e i 60 CFU, ai fini dell'acquisizione del titolo di Laurea Magistrale;
- Master I livello: soggetti in possesso della laurea triennale o titolo superiore;
- Master II livello: soggetti in possesso della laurea magistrale o titolo equivalente/equivalente;

-Dottorato di Ricerca: soggetti ammessi e/o già inseriti in corsi di Dottorato di Ricerca;

2) la durata massima della componente formativa del contratto di apprendistato per il conseguimento del titolo di:

- Laurea Triennale non può essere superiore a 36 mesi
- Laurea Magistrale non può essere superiore a 24 mesi
- Master di I e II livello non può essere superiore a 24 mesi
- Dottore di Ricerca non può essere superiore a 48 mesi

La durata dei percorsi formativi è aumentabile sino a un massimo di 6 mesi qualora siano necessarie attività di inserimento e di orientamento finalizzate all'avvio del percorso formativo e al rilascio del titolo di studio;

3) l'articolazione e le modalità di erogazione del percorso formativo sono definite nei Piani Formativi Individuali (PFI) condivisi tra le Università calabresi - che rispettino le norme previste dall'art. 48 della legge n. 183 del 2010 in materia di regimi particolari di autorizzazione all'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro (art 6 d.lgs. n. 276 del 2003), come chiarito dalla Circolare ministeriale n. 3, 13 gennaio 2011- e le imprese o le associazioni rappresentative delle imprese;

4) la componente formativa del contratto di apprendistato stipulato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 167/2011 termina a conseguimento a conseguimento dei titoli di alta formazione e di ricerca o/e a conclusione del percorso formativo;

5) nel caso in cui l'apprendista non completi il percorso formativo, o non consegua il titolo previsto, l'università attesta i CFU anche dei percorsi formativi svolti presso l'impresa, che potranno essere oggetto di certificazione;

6) i percorsi formativi di apprendistato di alta formazione dovranno rispettare gli standard formativi di cui all'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 167/2011, qualora definiti ai sensi della legislazione vigente;

7) di introdurre la figura del tutor didattico, quale coordinatore e facilitatore del processo formativo; di riconoscere il ruolo del tutore o referente aziendale come definito all'art. 2 comma 1 lettera d); di valorizzare il raccordo tra il tutor didattico e il tutore o referente aziendale per il coordinamento della attività previste dal Piano Formativo Individuale dell'apprendista; che il tutor didattico, di concerto con il tutore o referente aziendale, garantirà il monitoraggio dello stato di avanzamento del

percorso formativo dell'apprendista, secondo quanto definito nel Piano Formativo Individuale, attraverso l'utilizzo di modalità di verifica definite e ed effettuata in fase intermedia, al termine di ciascun anno e a conclusione dell'intero processo; che il tutor didattico, in raccordo con il tutore o referente aziendale, attesterà le competenze acquisite dall'apprendista; che la Regione Calabria, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare specifici interventi formativi rivolti al tutor didattico e del tutore o referente aziendale;

8) di istituire presso il Dipartimento Lavoro un Tavolo di analisi e confronto con funzioni di "Osservatorio regionale dell'apprendistato", presieduto dall'Assessore al Lavoro e alla Formazione Professionale, cui partecipano le parti sociali, le Università calabresi e l'Ufficio Scolastico Regionale. L'Osservatorio svolgerà funzioni di informazione, monitoraggio e promozione dell'apprendistato;

9) viene approvato tutto quanto sopra concordato, fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.

Letto e sottoscritto dalle Parti Presenti